



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 4 in data: 05.02.2018	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: conferma per l'anno 2018 aliquota addizionale comunale all'IRPEF 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) 5 per mille.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 4 del 05.02.2018

OGGETTO: conferma per l'anno 2018 aliquota addizionale comunale all'IRPEF 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) 5 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di consiglio comunale n. 4 del 20 febbraio 2017 recante conferma per l'anno 2017 dell'aliquota addizionale comunale IRPEF nella misura dello – 0,5% (zerovirgolacinqueper cento).

Ritenuto di dover confermare la medesima aliquota e le medesime detrazioni ed agevolazioni anche per l'anno 2018.

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le **deliberazioni** con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto l'art., 38, 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)

In particolare:

- il comma 37, lett. a, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) modifica ed integra il comma 26, dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016). Il comma è così modificato ed integrato: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli artt. 15 e 16 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, L. 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017*

al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000".

- Pertanto, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è prevista anche per il 2018

Atteso che, in ogni caso, In base alle disposizioni contenute nell'art. 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'ente locale, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo. In tale contesto, per il ripristino degli equilibri di bilancio **l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio**. L'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio consente all'ente locale di disporre l'aumento delle aliquote e delle tariffe anche in deroga al c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali? Ad avviso del MEF (Dipartimento delle finanze, Ris. 29 maggio 2017, n. 1/DF), in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe può essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti.

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Con il D.M. 29 novembre 2017 del Ministero dell'interno, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al **28 febbraio 2018**.

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Atteso che:

1. Con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. (in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998)

2. L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. (art. 1, comma 2)

2.1. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. (art. 67, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)

3. I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8%. (art. 1, comma 3)

3.1. I comuni possono stabilire aliquote differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini Irpef, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

3.2. La soglia di esenzione dall'addizionale è stabilita con regolamento comunale in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

4. Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (art. 1,

comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 196).

4.1. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

4.2. Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

4.3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento delle aliquote dell'addizionale rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. (art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e comma 37, lett. a, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205).

5. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

5.1. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. (art. 1, comma 4).

5.2. A decorrere dall'anno 2012, i comuni devono inviare al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, le deliberazioni relative all'aliquota dell'addizionale entro 30 giorni dalla loro approvazione. (art. 4, comma 1-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44).

5.3. Contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere, devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, i dati individuati con D.M. MEF. (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

6. Poiché le entrate spettanti ai comuni soggetti al regime di tesoreria unica riscosse tramite Mod. F24, tra cui rientra anche l'addizionale comunale all'Irpef, sono accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti, il conto corrente postale a suo tempo dedicato per l'accredito dell'addizionale può essere chiuso senza obbligo di comunicazione al ministero interno. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 novembre 2014).

Considerato che

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. (art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360).

1.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

1.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'Irpef.

1.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. (art. 1, comma 5).

2. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n. 15/E, sono chiarite le disposizioni relative agli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta.

2.1. I sostituti d'imposta determinano l'acconto tenendo conto delle esenzioni deliberate dai comuni, sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. (circolare agenzia entrate, 20 aprile 2007, n. 23/E).

2.2. Qualora in sede di conguaglio il reddito risulterà superiore alla fascia di esenzione, la ritenuta operata non dovrà essere gravata di sanzioni e interessi.

2.3. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di soggetto che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, la restituzione potrà essere effettuata nel corso dell'anno e, comunque, in

sede di conguaglio.

Atteso che con il quarto Decreto correttivo (D.M. MEF 30 marzo 2016) sono state approvate alcune disposizioni per l'accertamento degli importi di addizionale comunale all'IRPEF.

Visto il **Decr. 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 21 aprile 2016, n. 93)** che, in forza del comma 6, dell'art. **3, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**, ha provveduto ad aggiornare gli allegati al D.Lgs. stesso contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. **Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria**: la modifica relativa all'addizionale comunale IRPEF riguarda l'accertamento, per il quale si deve far riferimento ai valori già contabilizzati in bilancio negli esercizi precedenti. Ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale IRPEF sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale IRPEF, incassati in conto competenza nel 2014 e in conto residui nel 2015. In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate, così come in caso di modifica della fascia di esenzione l'importo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. L'accertamento nel primo anno di istituzione del tributo è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

L'addizionale comunale IRPEF sarà quindi l'unica entrata per autoliquidazione dei contribuenti che alla data di chiusura del rendiconto potrà presentare residui attivi ancora non riscossi, che saranno destinati ad azzerarsi entro fine anno e per questo non dovrebbe essere necessario l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità. Le somme in conto residui eventualmente non incassate entro il termine dell'esercizio successivo dovranno rappresentare una minore entrata nel rendiconto.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011). Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo. Ai fini dell'accertamento della relativa entrata la Commissione Arconet, nella seduta del 20 gennaio 2015 (seguirà provvedimento formale) ha precisato che i Comuni possono effettuarlo per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo anno precedente in c/competenza e degli incassi dell'anno precedente in c/residui.

Atteso che il comma 380-quater, dell'art. **1, L. 24 dicembre 2012, n. 228** dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il DPCM, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

A mente del **decreto MEF 2 novembre 2016** (pubblicato in Gazz. Uff. 15 novembre 2016, n. 267) che ha provveduto all'adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle

regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, in continuità con la stima effettuata per l'anno 2016, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 è costituita dal gettito standardizzato delle seguenti componenti: 1) gettito IMU per le abitazioni principali di lusso (A1, A8, A9); 2) gettito TASI per le abitazioni principali di lusso; 3) gettito IMU su altri immobili; 4) gettito TASI su altri immobili; 5) TAX GAP dell'IMU e della TASI per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 6) *gettito dell'Addizionale comunale Irpef* sulla base dei redditi imponibili per l'anno 2013; 7) stima econometrica della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento rifiuti; 8) stima econometrica della capacità fiscale residuale.

Visto, in ordine all'accertamento del tributo in esame, il principio contabile 4/2, paragrafo 3.7.5, come precisato all'art. 2 D.M. 30.03.16 in G.U. 93/16 e nella seduta ARCONET 20.01.16.

Atteso che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

Atteso che, per quel che concerne l'individuazione del Comune cui è dovuta l'addizionale comunale IRPEF e l'identificazione dell'aliquota da applicare, il principio che permette di individuare il Comune è indicato dal comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, che stabilisce, in modo simile a quanto indicato per l'addizionale regionale, che "L'addizionale è dovuta alla Provincia e **al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre** (con la legge finanziaria 2007, **1 gennaio**) dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al Comune in cui il **sostituto** ha il **domicilio fiscale** alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno".

Il legislatore utilizza come criterio guida per l'individuazione del Comune il concetto di "domicilio fiscale", distinguendo tra redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli altri redditi imponibili ai fini IRPEF.

Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati il Comune, ai sensi del comma 6 di cui sopra, è individuato in base al **domicilio fiscale del sostituto d'imposta** e, nel caso in parola, l'imposta viene determinata, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno relative a detti redditi.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n.8 astenuti n.0 contrari n.0 resi in forma palese per alzata di mano dai presenti aventi diritto.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) e nell’art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 11 dicembre 2016 n. 232, che introduce all’art. 1 comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.”
- 2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2018, la medesima aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF relativa al 2017 nella misura, già stabilita per l’anno 2018, dello **0,5% (zerovirgolacinqueper cento) – cinquepermille.**
- 3) di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale comunale all’IRPEF all’art.1 del d.lgs 28.09.1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata votazione nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto, a’ sensi dell’art. 34 comma 4 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 che riporta il seguente esito:voti favorevoli n.8 astenuti nessuno contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano dai presenti aventi diritto.

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: conferma per l'anno 2018 aliquota addizionale comunale
all'IRPEF 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) 5 per mille**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
